Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Corte III
C-2612/2019

Sentenza del 14 agosto 2019

Composizione

Giudice Vito Valenti (giudice unico),
cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._____, (Italia),
interessato,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE),
autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità; domanda di rendita (decisione del 3 maggio 2019).

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1.

1.1 Con progetto di decisione del 1° marzo 2019, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato a A._____ – cittadino italiano, nato il (…; doc. 17) – che la domanda di prestazioni è (recte sarebbe stata) respinta, ritenuto in particolare che il compimento delle mansioni consuete è da considerare esigibile in misura sufficiente per escludere il diritto ad una rendita. L'autorità inferiore ha altresì concesso all'interessato la facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione del progetto di decisione, delle obiezioni per iscritto (doc. 71).

1.2 Con scritto del 2 maggio 2019 (inoltrato dinanzi all'UAIE il 3 maggio 2019 e ricevuto da detta autorità il 10 maggio 2019), l'interessato ha chiesto un "obiettivo e puntuale riesame della mia posizione". Ha fatto valere che le patologie di cui soffre non gli consentono di svolgere le mansioni consuete, neppure di far fronte alle normali attività fisiche, lavorative e personali, ed egli è "dipendente dai (suoi) familiari fisicamente, moralmente e finanziariamente" (doc. TAF 1), scritto che è poi stato trasmesso il 24 maggio 2019 per competenza al Tribunale amministrativo federale (doc. TAF 2).

2.
Con decisione del 3 maggio 2019, l'UAIE ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità presentata dall'interessato il 5 giugno 2018. Ha considerato in particolare che dagli atti di causa risulta che malgrado il danno alla salute il compimento delle mansioni consuete è da considerare esigibile in misura sufficiente per escludere il diritto ad una rendita (doc. 72).

3.
Nella presa di posizione del 26 luglio 2019, l'UAIE ha segnalato che l'invio raccomandato contenente il progetto di decisione del 1° marzo 2019 – mediante il quale è stato comunicato all'assicurato che la domanda di una rendita d'invalidità svizzera sarebbe stata respinta e gli è stata concessa la facoltà di presentare, entro un termine di 30 giorni, delle osservazioni per iscritto – è stato notificato il 21 marzo 2019. Lo scritto dell'interessato del 2 maggio 2019 deve quindi essere considerato quale tempestiva obiezione al progetto di decisione. La decisione del 3 maggio 2019, pronunciata peraltro senza aver rispettato il termine impartito di 30 giorni per presentare delle obiezioni, è dunque da considerarsi siccome prematura. Detto Ufficio

ha altresì indicato che sarà ripreso l'esame della citata domanda di prestazioni del 5 giugno 2018, valutate le obiezioni dell'interessato ed emanata una nuova decisione impugnabile sulla richiesta di prestazioni (doc. TAF 6).

4.

4.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.

4.2 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. d^{bis} PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

5.
Giusta l'art. 57*a* cpv. 1 LAI, l'Ufficio AI comunica all'assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. L'assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente all'art. 42 LPGA. Inoltre, secondo l'art. 73ter OAI (RS 831.201), l'Ufficio AI deve dare all'assicurato o al suo rappresentante, da un lato, l'occasione d'esprimersi, oralmente o per scritto, sul progetto/preavviso di regolamento del caso concreto e, dall'altro lato, concedere la facoltà di consultare gli atti di causa prima di pronunciarsi sul rifiuto di una domanda o sulla soppressione o riduzione di una rendita già assegnata. Il diritto di essere sentito è cosi dato in questi casi prima dell'emanazione della decisione amministrativa, ma dopo l'istruzione della domanda. In tale ambito, l'assicurato può fra l'altro far valere le sue eventuali obiezioni e domandare dei complementi d'istruzione (cfr. in particolare la sentenza del TAF C-6835/2014 del 10 ottobre 2017 consid. 2.8.2 con rinvii).

6.
Nella sua presa di posizione del 26 luglio 2019 l'autorità inferiore ha di fatto annullato la decisione impugnata (siccome prematura e resa senza avere rispettato il termine da essa stessa assegnato per presentare eventuali obiezioni al progetto di decisione) e segnalato la ripresa dell'esame della domanda di prestazioni dell'interessato del 5 giugno 2018.

6.1 Giova tutt'al più ancora rilevare che il progetto di decisione del 1° marzo 2019 (mediante il quale l'autorità inferiore ha concesso all'interessato la facoltà di formulare, entro un termine di 30 giorni, delle obiezioni per iscritto sulla prevista decisione di respingimento della domanda di rendita d'invalidità svizzera) è stato notificato all'interessato il 21 marzo 2019 (doc. TAF 6 [estratto "Tracciamento degli invii della Posta svizzera"]). Il termine di 30 giorni per esprimersi sul progetto di decisione in procedura di preavviso (art. 73ter OAI) ha iniziato a decorrere il 22 marzo 2019 ed è scaduto, in virtù delle ferie giudiziarie, il 6 maggio 2019 (art. 38 cpv. 1, 3 e 4 lett. a LPGA per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAI). L'interessato, nello scritto del 2 maggio 2019 (inoltrato dinanzi all'UAIE il 3 maggio 2019 [doc. TAF 1; v. in particolare la busta d'invio], scritto che è poi stato ricevuto dall'autorità inferiore il 10 maggio 2019 [v. il timbro "CdC 10 MAI 2019 NZA"] e trasmesso per competenza al Tribunale amministrativo federale il 24 maggio 2019 [doc. TAF 2]), riferendosi peraltro esplicitamente al progetto di decisione del 1° marzo 2019 ("la vostra pregiata del 01.03.2019"), si è doluto di un'errata valutazione del suo stato di salute e della sua residua capacità a svolgere le mansioni consuete. Il 3 maggio 2019, l'UAIE aveva però già reso la propria decisione. Il succitato scritto dell'interessato del 2 maggio 2019 costituisce pertanto manifestamente una tempestiva obiezione al progetto di decisione dell'UAIE del 1° marzo 2019 (art. 73ter OAI), redatto e espedito altresì anteriormente all'emanazione della decisione dell'UAIE del 3 maggio 2019 e che non può quindi essere considerato un ricorso contro una decisione, quella appunto del 3 maggio 2019, che l'interessato ancora neppure conosceva. Come rilevato correttamente dall'autorità inferiore nella presa di posizione del 26 luglio 2019, la decisione del 3 maggio 2019 è stata pronunciata prematuramente, ossia ancora prima della scadenza del termine di 30 giorni assegnato all'interessato nel progetto di decisione del 1° marzo 2019 medesimo per esprimersi in procedura di preavviso, procedura che conferisce all'assicurato pure la possibilità di essere udito sulla soluzione giuridica prevista (compresa pure l'applicazione del diritto) e quindi va al di là della garanzia di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 134 V 97 consid. 2.8.2; DTF 125 V 401 consid. 3c). La mancata effettuazione di una corretta procedura di preavviso costituisce altresì di principio una viola-

zione grave del diritto di essere sentito (non sanabile in una eventuale procedura ricorsuale che a condizioni molto restrittive [v. sulla questione anche la sentenza del TAF C-6835/2014 consid. 2.8.2 con rinvii]), di modo che a giusto titolo l'autorità inferiore ha annullato la decisione impugnata e segnalato la ripresa dell'esame della domanda di prestazioni dell'interessato, con, fra l'altro, la presa in considerazione dello scritto di obiezioni dell'interessato qui in esame ed inoltrato il 3 maggio 2019.

6.2 Come peraltro indicato correttamente dall'autorità inferiore nella sua più volte menzionata presa di posizione del 26 luglio 2019, il progetto di decisione non è assimilabile ad una decisione formale ai sensi dell'art. 5 PA, di modo che è escluso un ricorso al TAF contro un progetto di decisione (cfr., fra l'altro, la sentenza del TAF C-2416/2015 del 23 aprile 2015 con rinvii).

7.

Da quanto esposto, consegue che non si entra nel merito dello scritto dell'interessato del 2 maggio 2019 e ciò in procedura semplificata a giudice unico (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF in combinazione con l'art. 85bis cpv. 3 LAVS e con l'art. 69 cpv. 2 LAI). Detto scritto, come da richiesta dell'autorità inferiore, gli è trasmesso al fine della continuazione della procedura di esame della domanda di prestazioni dell'interessato del 5 giugno 2018. In tale ambito, l'autorità inferiore terrà conto dello scritto di obiezioni dell'interessato del 2 maggio 2019, procederà ad un eventuale complemento d'istruzione (in tal caso rispettando il diritto di essere sentito dell'interessato) e pronuncerà poi una nuova decisione suscettibile di impugnazione, dando così seguito alla richiesta dell'interessato medesimo di un "puntuale e obiettivo riesame" della sua posizione.

8.

8.1 Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]).

8.2 Visto l'esito della procedura in esame non si giustifica altresì manifestamente l'attribuzione di ripetibili all'interessato, fermo restando, comunque, che lo stesso non è rappresentato in questa sede e che non ha dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura dinanzi a questo Tribunale (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. TS-TAF).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Non si entra nel merito dello scritto dell'interessato del 2 maggio 2019.

2.
Lo scritto dell'interessato è trasmesso all'autorità inferiore ai sensi del considerando 7.

3.
Non si prelevano spese processuali.

4.
Non si attribuiscono ripetibili.

5.
Comunicazione a:

– interessato (Raccomandata con avviso di ricevimento; allegata: copia della presa di posizione dell'autorità inferiore del 26 luglio 2019)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il giudice unico:	La cancelliera:
Vito Valenti	Marcella Lurà

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: